



Comune di Murlo

Provincia di Siena

Progetto

Dott. Arch. Marco Vannocci

Geologia - geomorfologia - idrogeologia - sismica

Dott. Geol. Massimo Marrocchesi

Sindaco

Dott.ssa Fabiola Parenti

Segretario Comunale

Dott.ssa Valentina Santini

Garante dell'informazione e della partecipazione

Dott.ssa Valentina Santini

Variante al Regolamento Urbanistico

Art. 222, fattispecie di cui all'art.30 della LRT 65/2014, per la riattivazione dell'efficacia di alcune previsioni urbanistiche decadute e individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LRT 65/2014

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Procedura di verifica di assoggettabilità – Istruttoria dei contributi e pareri

Prot. n. 0006504
05 SET, 2018



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Al Comune di MURLO
Ufficio Tecnico

Trasmesso per PEC: comune.murlo@pec.consorzioterrecablate.it

Ns. rif. Prot. n. 5970 del 7.08.2018
Vs. rif. Invio per PEC Prot. n. 5615 del 7.08.2018

Oggetto: Atto di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativa alla variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 222, fattispecie di cui agli artt. 30 e 32 della LRT 65/2014 e s.m.i. per la riattivazione dell'efficacia di alcune previsioni urbanistiche decadute e individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LRT 65/2014. Documento preliminare di VAS. Contributo istruttorio.

In merito al procedimento in oggetto, per la definizione della variante in argomento e per la conseguente verifica del quadro conoscitivo e delle conseguenti valutazioni ambientali ed urbanistiche, si dovrà tener conto di quanto esplicitamente contenuto nei piani e nelle relative discipline di piano che interessano il territorio comunale di Murlo, compreso nel bacino Toscana sud, con particolare riferimento ai seguenti strumenti:

-Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA) – Il PGRA (approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017, consultabile sul sito, www.appenninosettentrionale.it) rappresenta lo strumento di pianificazione di riferimento per la pericolosità ed il rischio di alluvioni nel territorio del bacino; il PGRA sostituisce il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per quanto riguarda la pericolosità da alluvione. Nella definizione delle previsioni urbanistiche le amministrazioni sono tenute al rispetto della disciplina di PGRA con particolare riferimento al Capo II, Sezione I "Pericolosità da alluvione – Norme e indirizzi a scala di bacino".

Ai sensi della Disciplina di PGRA (art. 14, commi 2, 3 e 4) le eventuali modifiche alla pericolosità da alluvione del reticolo principale possono essere compiute solo da questa Autorità che poi procede alla redazione della cartografia e alla sua approvazione. Le amministrazioni sono pertanto tenute a recepire, per la predisposizione dei propri strumenti urbanistici e per le eventuali varianti, la cartografia di PGRA inerente il reticolo principale.

Per il reticolo secondario (art. 14, commi 5, 6 e 7) il Comune, o i Comuni interessati, in forma associata, possono procedere direttamente a riesami ed aggiornamenti della pericolosità da alluvione previa richiesta a questa Autorità delle condizioni al contorno che dovranno essere rispettate nelle elaborazioni. Le elaborazioni dovranno essere svolte secondo le modalità indicate all'Allegato 3 della Disciplina di PGRA e saranno oggetto di confronto e valutazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile e, quindi, dovranno essere comunicate a questa Autorità che provvederà ad integrarle, previa verifica del rispetto delle condizioni al contorno, nel quadro di pericolosità del bacino. Nella definizione delle previsioni urbanistiche le

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 267431 - Fax 055-26743250/2381021
Sede di Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-46224
www.appenninosettentrionale.it – PEC adbarno@postacert.toscana.it

Punto 1 (PGRA) - Nelle aree di variante NON sono presenti aree a rischio idraulico, di cui alla cartografia PGRA. Il PGRA è analizzato nel Documento Preliminare di VAS alle pag. 62-68.

Punto 2 (PAI) - Nel R.U.C del Comune di Murlo NON sono presenti le carte di adeguamento PAI e quindi il Comune, nel rilascio delle autorizzazioni edilizie, si è sempre rifatto alle perimetrazioni indicati dall'Autorità di Bacino nel suo contributo.

Visto che tali perimetrazioni si riferivano ad una base cartografica 1:25.000, con l'occasione della variante in oggetto, è stato aggiornato il quadro conoscitivo del RUC, sia introducendo l'evoluzione dei fenomeni franosi già cartografati, sia aggiungendone altri derivati dal Data Base Regionale.

La non coerenza indicata è quindi dovuta solo al fatto che è stato aggiornato il quadro conoscitivo con maggior dettaglio e maggiori conoscenze.

Punto 3 (PdG) - Prendendo atto di quanto indicato si fa presente che all'interno del territorio Comunale NON sono presenti acquiferi significativi, né tantomeno pozzi ad uso potabile e/o termale.

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'appennino Settentrionale (PdG) è analizzato nel Documento Preliminare di VAS alle pag. 54-61.

amministrazioni sono tenute al rispetto della disciplina di PGRA con particolare riferimento al Capo II, Sezione I "Pericolosità da alluvione – Norme e indirizzi a scala di bacino".

In particolare, si ricorda che nelle aree P3 (*Aree a pericolosità da alluvione elevata*), ai sensi degli artt. 7 e 8 della *Disciplina di piano*, sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio idraulico, tenendo conto dei seguenti indirizzi per gli strumenti di governo del territorio:

- privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;
- evitare le previsioni di nuova edificazione, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, comunque subordinate al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;
- subordinare la previsione e realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

Nelle aree P3 non sono inoltre consentiti gli interventi di cui all'art. 7, comma 3.

Nelle aree P2 (*Aree a pericolosità da alluvione media*), ai sensi degli artt. 9 e 10 della *Disciplina di piano*, sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio idraulico, tenendo conto dei seguenti indirizzi per gli strumenti di governo del territorio:

- privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;
- subordinare le previsioni di nuova edificazione al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;
- evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente localizzabili;
- subordinare le previsioni di volumi interrati al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

Nelle aree P1 (*Aree a pericolosità da alluvione bassa*) la realizzazione degli interventi deve comunque garantire il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico, sulla base della disciplina da stabilirsi da parte della Regione Toscana.

-Piano di bacino stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI), per la pericolosità e il rischio da frana- Il PAI "frane" (Deliberazione 25 gennaio 2005 n. 12, *Approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Ombrone*, in BURT n. 7 del 16.2.2005), in seguito all'approvazione del PGRA, mantiene i propri contenuti per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica del bacino. Il PAI, pertanto, è lo strumento del Piano di Bacino per l'individuazione delle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante e definisce, in base al proprio quadro conoscitivo, norme e condizioni di uso a cui le amministrazioni si devono attenere per la predisposizione dei propri strumenti urbanistici e per le eventuali varianti. Si precisa, in proposito che, con decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 6 del 19 febbraio 2018, si è preso atto dei quadri conoscitivi in merito alla pianificazione di bacino, trasferiti dalla regione Toscana con nota n. 2617 del 06.07.2017.

Lo *shape-file* disponibile è consultabile all'indirizzo:

http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/qds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841.

Tuttavia, sulla base della documentazione trasmessa, che contiene il quadro conoscitivo geologico e geomorfologico per gli ambiti interessati dalla variante, la pericolosità descritta dalla cartografia del PAI Toscana Sud, nel suddetto *shape-file*, non sembra risultare coerente con lo stato dei luoghi e con il quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici vigenti.

Deve pertanto in primo luogo essere accertato se le aree a pericolosità del PAI ad oggi effettivamente approvate dagli Uffici competenti per la pianificazione di bacino sono coerenti con la banca dati geografica sopra richiamata e, nel caso, deve essere trasmessa la banca dati della pericolosità PAI effettivamente vigente e l'atto di approvazione della stessa. Sarà cura di questa Autorità, con atto del Segretario Generale, aggiornare, e quindi rendere coerente allo stato di fatto, la banca dati geografica del PAI.

Nel caso non sia stata ad oggi apportata formalmente alcuna modifica alla banca dati PAI sopra richiamata, il quadro conoscitivo allegato alla variante manifesta una palese difformità di fatto con il PAI vigente e pertanto rende necessario attivare il procedimento di adeguamento del PAI, secondo quanto previsto agli artt. 24 e 25 del PAI Toscana Sud medesimo. Tale procedimento è finalizzato, tra l'altro, a rendere coerenti i quadri conoscitivi del PAI con le perimetrazioni della pericolosità geologica del 53/R.

In proposito dovrà, pertanto, essere preso contatto con l'ufficio competente di questa Autorità.

Si informa, inoltre, che gli indirizzi per l'impostazione tecnica del procedimento di adeguamento al PAI sono disponibili all'indirizzo internet http://www.adbarno.it/adb/?page_id=2504. Tali criteri, stabiliti per il PAI


frane del bacino del fiume Arno, possono in ogni caso costituire indicazione generale anche per il PAI del bacino Toscana Sud, con particolare riferimento alle aree interessate da processi attivi.

-Piano di Gestione Acque delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG) – Il PdG, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 consultabile sul sito www.appenninosettentrionale.it, rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica per l'intero distretto dell'Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei. Le nuove previsioni non dovranno quindi produrre deterioramento di corpi idrici eventualmente interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.

In relazione al PdG, considerati gli obiettivi di qualità, si chiede, comunque, in fase attuativa e progettuale, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sulla qualità chimica ed ecologica dei corpi idrici eventualmente coinvolti.

Disponibili ad eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi



IB/pf/lis 28/08/2018

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 267431 - Fax 055-26743250/2381021
Sede di Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-46224
www.appenninosettentrionale.it – PEC adbarno@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

AOO-GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Allegati

Oggetto: AVVIO AL PROCEDIMENTO di verifica assoggettabilità a VAS-Variante al R.U. - art. 22 L.R. 10/2010

Contributo sugli aspetti di competenza

prat. 223

Al Comune di MURLO

A seguito della V/s note pervenuta tramite PEC in data 23/08/18 prot. 404333, con la quale viene richiesto un apporto tecnico e conoscitivo in riferimento a quanto in oggetto, relativamente alle materie di competenza di questo Ufficio ed ai dati conoscitivi in nostro possesso, si ricorda che:

Per gli aspetti urbanistici è necessario che per la variante urbanistica sia effettuato il deposito delle indagini geologiche presso lo scrivente ufficio, secondo quanto indicato nel regolamento DPGR53r/11.

Dovranno inoltre essere recepiti gli strumenti di pianificazione di bacino:

- per la pericolosità idraulica il Piano Gestione Rischio Alluvioni UOM Ombrone entrato in vigore il 19/06/16;
- per la pericolosità geomorfologica il PAI del Bacino Ombrone ;
- per la tutela della risorsa idrica il Piano Gestione delle Acque (Dec. del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016).

Per gli aspetti del reticolo idrografico di cui alla LR79/12 aggiornato con delibera di Giunta regionale n°899 della seduta del 06/08/2018, è necessario fare riferimento a quanto indicato al RD 523/1904.

Si ricorda inoltre il rispetto della L.R.41 pubblicata sul Burt 33 del 1/08/2018 " Disposizioni in materia di rischio alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Dlgs n°49 del 23/02/2018.

Quanto rappresentato può non esaurire tutti i possibili aspetti di competenza regionale.

Si resta disponibili a fornire eventuali approfondimenti riguardo agli aspetti evidenziati.

Cordiali saluti.

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud, la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all'ufficio di Siena, sito in Piazzale C. Rosselli, 23 e, in particolare ai seguenti dipendenti: Geol. Raffaella Neri (tel.055-4387826 e-mail raffaella.neri@regione.toscana.it, Geom. Alessandro Carracci (055-4387829 e-mail alessandro.carracci@regione.toscana.it), geol. Elena Calosi (055-4387924 e-mail elena.calosi@postacert.toscana.it.)- Pec della Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it.

Cordiali saluti.

IL Dirigente Responsabile
Ing. Renzo Ricciardi

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
C.F._P.1 01386030488

Prat 6739

23/9/18

**Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile**

Settore Genio Civile Toscana Sud

Sede di Siena

Data

Risposta al foglio del

Numero

E' stato preso atto di quanto dover fare ante deposito delle cartografie ai sensi del regolamento regionale 53R.

Il PGRA è analizzato nel Documento Preliminare di VAS alle pag. 62-68.

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'appennino Settentrionale (PdG) è analizzato nel Documento Preliminare di VAS alle pag. 54-61.

Gli aspetti relativi al rischio sismico sono analizzati nel Documento Preliminare di VAS alle pag. 107-116.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
 Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
 LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO, AREZZO
 Via di Città 138/140 - 53100 SIENA
 Tel: centralino +39 0577 248111 - fax +39 0577 270245
 E-mail: sabap-si@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
 Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Siena, - 3 SET. 2018

A

Comune di Murlo (SI)
 Ufficio tecnico
comune.murlo@pec.consorzioterrecablate.it

Prot. n. 23709 Allegati
 Cam. 34.10.04/20

OGGETTO: Comune di Murlo (SI)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 222 fattispecie di cui all'art. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. per la riattivazione dell'efficacia di alcune revisioni urbanistiche decadute e individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della L.R.T. 65/2014 - **Atto di avvio per il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica**
 Proponente: **Comune di Murlo**
Parere di assoggettabilità a VAS

In riferimento alla nota prot. n. 5615 del 06/08/2018 pervenuta il 7/08/2018 via PEC e acquisita al ns. prot. 21951 del 10/08/2018;

ESAMINATA la documentazione allegata;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto;

si ritiene che, in ragione della consistenza delle modifiche apportate al R.U. e degli interventi previsti sul territorio, previsti anche in base alla ripermetrazione del territorio urbanizzato, la Variante di cui all'oggetto vada assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica.

A tal proposito si evidenziano fin da ora gli elementi di criticità contenuti nella Variante in oggetto che, oltre a prevedere un rilevante impatto sul territorio, possono presentare elementi di contrasto con il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, anche ai fini della prevista conformazione degli strumenti urbanistici comunali da avviarsi entro dicembre 2019:

- l'individuazione del territorio urbanizzato non contiene l'*individuazione dei morfotipi*" delle urbanizzazioni contemporanee e dalle loro criticità in base a cui definire le modalità di riqualificazione dei margini urbani, come previsto dalle Linee Guida per l'adeguamento e la conformità della pianificazione urbanistica comunale al PIT/PPR della Regione Toscana" indicate dalla scrivente;

- alcuni interventi, con previsione di nuove edificazioni, comprendono aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 lettera g);

- le schede relative ai singoli interventi non rispecchiano quanto previsto dalle "Linee Guida per l'adeguamento e la conformità della pianificazione urbanistica comunale al PIT/PPR della Regione Toscana" indicate dalla scrivente;

- non è stato valutato il rischio connesso alla tutela archeologica del territorio, da operarsi tramite lettura ed analisi del rischio archeologico e redazione della 'Carta del potenziale e del rischio archeologico'.

Tel.: Centr. + 39 0577 248111 - Fax + 39 0577 270245
 E-mail: sabap-si@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Premessa

Si ritiene necessario richiamare preliminarmente quanto la Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) nonché l'ACCORDO ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) (artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990), sottoscritto in data 17.05.2018 fra i competenti organi Ministeriali del MIbact e della Regione Toscana, dispongono in merito alla "conformazione" o "adeguamento" dei piani urbanistici o loro varianti:

Disciplina del Piano:

Articolo 21 - Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio

1. Gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l'atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti.
2. Conclusa la fase delle osservazioni, gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione il provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
3. Ai sensi dell'articolo 31 della L.R.65/2014, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, la Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla Conferenza è invitato l'ente che ha adottato il provvedimento di approvazione, al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata.
4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di convocazione.
5. La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata:
 - a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici;
 - b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a).
6. Qualora, all'esito della conferenza di cui al comma 3, l'atto adottato non sia ritenuto adeguato o conforme al piano, la Conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi.
7. In caso di mancata partecipazione alla conferenza o di parere negativo da parte degli organi ministeriali, l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica non comporta gli effetti di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice.
8. Ai fini della conformazione o adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette si applicano i commi del presente articolo in quanto compatibili.

Accordo fra MIbact e Regione Toscana sottoscritto il 17.05.2018:

Art. 4 (Oggetto della Conferenza paesaggistica)

1. L'articolo 20 della Disciplina del PIT-PPR individua il campo di applicazione della Conferenza paesaggistica prevista dall'articolo 21 della Disciplina stessa
2. La procedura di **conformazione**, di cui all'articolo 21, si applica a:
 - a) gli strumenti della pianificazione territoriale;
 - b) i piani operativi comunali;

Si comunica che la Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'arch. Giuseppina Clausi (Via di Città nn. 138/140, Siena; tel. 0577/248111), alla quale gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il funzionario competente in materia di tutela archeologica è il dott. Jacopo Tabolli.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

GC



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Anna Di Bene

*d'ordine del
Soprintendente*

c) le varianti generali agli strumenti di cui sopra e ai regolamenti urbanistici, così come definite dalla L.R. n. 65/2014, rispettivamente, dall'art. 93, comma 4 e dall'art. 96, comma 3;

d) le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati che interessino Beni paesaggistici, non ascrivibili alla categoria di "variante generale" ai sensi della L.R. n. 65/2014.

3. La procedura di **adeguamento**, di cui all'articolo 21, si applica alle varianti agli strumenti della pianificazione territoriale, ai regolamenti urbanistici o piani operativi comunali vigenti che interessino Beni paesaggistici, finalizzate esclusivamente all'adeguamento dello strumento al PIT-PPR (il c.d. "mero adeguamento" di cui all'articolo 31, comma 3, della L.R. n. 65/2014).

4. [...]

5. La verifica di conformità/adeguamento al PIT-PPR della previsione di piani attuativi, comunque denominati, contenuta nel Piano operativo, o nel Regolamento urbanistico, o in loro Varianti generali, viene operata in sede di procedimento di conformazione/adeguamento del Piano operativo, del Regolamento urbanistico, o di loro Varianti generali, a condizione che tali strumenti siano provvisti di appositi elaborati atti ad illustrare i criteri e le modalità di inserimento paesaggistico degli interventi ivi previsti da attuare mediante piani attuativi comunque denominati; tali elaborati dovranno contenere riferimenti puntuali a Direttive e Prescrizioni contenute nella Disciplina dei Beni Paesaggistici. La Conferenza potrà stabilire direttive, condizioni e prescrizioni da adottare nella successiva redazione di tali piani attuativi.

6. [...]

7. [...]

8. [...]

9. [...]

10. [...]

11. [...]

12. Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, a elaborare congiuntamente appositi Strumenti che costituiscano indicazioni metodologiche e contenuti di riferimento, al fine di orientare le Amministrazioni nella formazione di strumenti della pianificazione che siano conformi al PIT-PPR.

Per quanto in premessa si precisa che:

- il territorio comunale interessato dalla variante al RU non riguarda beni paesaggistici tutelati dell'art.136 del D.lgs.42/2004 e s.m.i.;
- le uniche aree di variante in parte assoggettate a vincolo per legge, ai sensi dell'art.142 del D.lgs.42/2004 e s.m.i., sono quelle individuate dagli Schemi Direttori SD II, SD VI e SD XIV, pertanto la richiesta di parere o contributo richiesto alla Soprintendenza è limitato a tali aree;
- la variante al RU in oggetto non è riferita ad uno strumento urbanistico già conformato e non rientra nei casi di "variante generale" pertanto, ai sensi dell'art.4 del sopracitato Accordo fra MIbact e Regione, non è prevista la procedura di adeguamento o conformazione della variante al PIT/PPR;

- l'Amministrazione Comunale è consapevole dei termini di vigenza della variante in oggetto in tal senso, nella delibera di adozione, sarà precisato che i piani urbanistici attuativi dovranno essere convenzionati entro il 27 novembre 2019 per poter dare attuazione alle previsioni della variante oppure, tali previsioni, dovranno trovare conferma con l'avvio del procedimento del Piano Strutturale contenente l'avvio del procedimento per la conformazione al PIT/PPR, ai sensi dell'art.92 e nei tempi previsti all'art.93 della LRT 65/2014, da attuarsi entro la stessa data del 27 novembre 2019 come disposto all'art.222 della LRT 65/2014;
- eventuali elementi di contrasto con gli elaborati del PIT/PPR sono stati comunque analizzati nel Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante puntuale al RU e nell'**Allegato 2** _ Documento di verifica con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico;
- il perimetro del territorio urbanizzato è stato individuato con le modalità previste dall'art.224 della LRT 65/2014 che dispone quanto segue:
 1. *Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM.*
- L'individuazione dei "morfotipi", di cui dalla Disciplina del PIT/PPR, è prevista nella fase di adeguamento o conformazione allo stesso PIT/PPR che, come disposto all'art.4 dell'ACCORDO ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) (artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990), sottoscritto in data 17.05.2018 fra i competenti organi Ministeriali del Mibact e della Regione Toscana, non è da effettuarsi per la tipologia di variante urbanistica in oggetto;
- al fine di esplicitare le modalità seguite per l'individuazione del temporaneo perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell'art.224 della LRT 65/2014, stati predisposti i seguenti elaborati allegati alla delibera di avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS:
 - Criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato;
 - Perimetro del territorio urbanizzato - Art. 224 L.R.T. 65/2014 - Tav - Urb_1 - Scala 1:10.000;
 - Perimetro del territorio urbanizzato - Art. 224 L.R.T. 65/2014 - Tav - Urb_2 - Scala 1:10.000;
 - Perimetro del territorio urbanizzato - Art. 224 L.R.T. 65/2014 - Tav - Urb_3 - Scala 1:10.000.

Punto 1

I citati interventi in parte ricompresi in aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142, lett. g) del D.lgs 42/2004, per i quali è richiesto il parere della competente Soprintendenza, sono stati puntualmente analizzati nel Documento

Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante puntuale al RU e nell'**Allegato 2** _ Documento di verifica con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico.

Comunque, risultando necessario dimostrare l'effettiva esistenza e/o consistenza dell'area boscata sulla scorta dell'effettiva progettazione dei comparti edificatori da attuarsi tramite piano urbanistico attuativo, si suggerisce di rimandare il ripristino in efficacia dello Schema Direttore SD XIV alla predisposizione dello specifico piano attuativo che potrà essere predisposto in variante al RU per essere singolarmente valutato.

In merito allo Schema Direttore SD VI si suggerisce di rivedere il perimetro, tutelato per una minima parte ai sensi dell'art.142 lett. g) del D.lgs 42/2004, negli elaborati da predisporre per l'adozione della variante urbanistica.

Per lo Schema Direttore SD II, tutelato in parte ai sensi dell'art.142 lett. c) del D.lgs 42/2004, se pur ritenuto privo di particolari criticità dal contributo/parere della competente Soprintendenza, si suggerisce di rimandare il ripristino in efficacia alla predisposizione dello specifico piano attuativo che potrà essere predisposto in variante al RU per essere singolarmente valutato sulla scorta dell'effettiva necessità e tipologia edificatoria proposta.

Punto 2

Le citate Linee Guida si riferiscono alla procedura di adeguamento o conformazione al PIT/PPR che, come disposto all'art.4 dell'ACCORDO ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) (artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990), sottoscritto in data 17.05.2018 fra i competenti organi Ministeriali del MIbact e della Regione Toscana, non sono da effettuarsi per la tipologia di variante urbanistica in oggetto.

Punto 3

Il rischio archeologico è stato valutato analizzando preliminarmente le seguenti tavole del Piano Strutturale:

- Tav.3a Carta dei vincoli e delle aree archeologiche – scala 1:10.000 (aree protette a -b,c,d L.52/82 e D.C.R. 296/88, vincolo paesaggistico L.1497/39, riserve naturali statali L.394/91, aree archeologiche);
- Tav.3b Carta dei vincoli e delle aree archeologiche – scala 1:10.000 (aree protette a -b,c,d L.52/82 e D.C.R. 296/88, vincolo paesaggistico L.1497/39, riserve naturali statali L.394/91, aree archeologiche).

Nel Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, alle pag. 128,129, 130, 135 e136, sono stati analizzati i documenti del PIT/PPR riferiti alla presenza di vincoli o aree di interesse archeologico; in particolare dai seguenti elaborati:

- Cartografia del PIT/PPR;
- Allegato H - N. 110 Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice;
- ELABORATO 7B - Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice

risulta che nelle aree di variante, o in prossimità di esse, non sono presenti beni archeologici tutelati dalla Parte II del D.lgs 42/2004 con valenza paesaggistica o beni paesaggistici di cui all'art.142 lett. m) - *le zone di interesse archeologico.*

		Si ritiene Comunque utile il parere della competente Soprintendenza e si consiglia di introdurre nella normativa di attuazione del RU, all'art. 61 - <i>Forme di attuazione</i> , di inserire la prescrizione di effettuare una puntuale analisi del rischio archeologico, con la redazione della "Carta del potenziale e del rischio archeologico", propedeutica all'approvazione dei progetti o dei piani urbanistici attuativi.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

Al: **COMUNE DI MURLO (SI)**
Autorità Competente per la VAS
Responsabile Del Procedimento
Geom. Piero Moricciani

e p.c.: **REGIONE TOSCANA**
Al Responsabile Settore
Pianificazione del Territorio
ca. Arch. Marco Carletti
Al Responsabile del Settore
Tutela della Natura e del mare
c.a. Ing. Gilda Ruberti

Oggetto: Comune di Murlo (SI) - Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico per la riattivazione ed efficacia di alcune previsioni urbanistiche decadute e individuazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LRT 65/2014. - Verifica di Assoggettabilità a VAS, art.22 LR 10/2010. **Contributo**

In riferimento al procedimento in oggetto, in risposta alla nota del comune di Murlo trasmessa il 7/08/2018 (n. prot. 404333) e visto il Documento Preliminare (DP), si trasmette il contributo del Settore VIA-VAS-Opere Pubbliche di interesse Strategico, in qualità di soggetto con competenze ambientali (SCA).

Premessa

Il Comune di Murlo ha approvato una variante generale al RU con DCC n.28 del 25/03/2010, BURT n.19 del 12.05.2010, in seguito ha approvato n 3 varianti puntuali nel 2012, nel 2013 e nel 2016.

La variante in oggetto è finalizzata all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell'art.224 della LR 65/2014, ed a riattivare l'efficacia di alcune previsioni urbanistiche decadute (nel 2015) all'interno del suddetto perimetro.

Poichè la variante al RU contiene anche alcune modifiche normative che interessano tutto il territorio comunale (ad esempio l'art.25 "Zone E" che riguarda aree esterne al perimetro del TU) si rimandano al contributo del settore regionale competente le valutazioni in merito alle "Disposizioni procedurali semplificate" previste dalla LR 65/2014.

Alcune previsioni, infine, interessano parzialmente aree a vincolo paesaggistico formalmente riconosciuto ai sensi dell'art.142 del Dlgs 42/2004 e risultano all'interno della "Rete Natura 2000".

Contributo

Visto il Documento preliminare (di seguito DP), vista la documentazione disponibile sul sito del comune di Murlo relativamente alla variante in oggetto, considerando che presumibilmente la variante al RU approvata nel 2010 non è stata sottoposta ad un procedimento di valutazione ambientale (è stata invece corredata da uno "Studio di Incidenza"), tenendo conto che con la variante attuale è stato ridotto il consumo di suolo (- 1.729 mq) e la SUL a destinazione residenziale (- 8.129 mq) rispetto al 2010, si fa presente quanto segue:

1. In relazione alle previsioni ricadenti in aree interessate dalla "Rete Natura 2000", la "Valutazione degli effetti sulla ZSC Basso Merse" allegata al DP, ed effettuata a livello di screening, si conclude evidenziando che "si escludono effetti negativi significativi sulla ZSC - Basso Merse derivanti dall'attuazione della variante urbanistica, fatte salve le necessarie valutazioni da effettuarsi in fase di presentazione dei singoli Piani Urbanistici Attuativi o verifiche puntuali da effettuarsi per il rilascio dei singoli titoli abilitativi". A tal proposito, rimandando comunque alle valutazioni del settore regionale competente, si ricorda che qualora la fase di screening si concluda con l'esclusione di incidenze significative, non occorre procedere con ulteriori fasi di valutazione. Viceversa, qualora l'autorità competente in materia di VINCA si esprima richiedendo una valutazione di incidenza appropriata, in

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

1

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. +390554384389
Fax +390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

Premessa

In merito alla modifica normativa all'art.25 "Zone E" delle NTA del RU, come precisato nell'**Allegato 1 - Documento di Variante - Modifiche normative e schede delle aree di variante**, queste sono state introdotte per il mero adeguamento alla LRT 28 luglio 2017, n. 37 - *Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. (Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014)*, con delle specifiche per la realizzazione di manufatti ad uso venatorio.

Comunque - nonostante non siano pervenuti pareri o contributi da parte degli uffici competenti della Regione - in attesa del regolamento attuativo della stessa LRT 37/2017, si propone di stralciare le modifiche proposte all'art.25 delle NTA.

La variante generale al PS e RU, approvata con Delibera C.C. n. 28 del 25.03.2010 e vigente dal 12.05.2010, fu sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS congiuntamente alla Valutazione di Incidenza.

Si rimanda all' **Allegato 4 - Valutazione degli effetti sulla ZSC Basso Merse**, a pag. 3 e da pag. 7 a pag. 45, per la sintesi della Valutazione degli Effetti Ambientali riferita al primo RU dell'anno 2005 e Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS riferita alla variante generale al PS e RU dell'anno 2010.

In entrambe le valutazioni furono escluse incidenza sul Sito Natura 2000 e per la variante generale al PS e RU dell'anno 2010 l'autorità competente non ritenne necessaria la procedura di VAS.

Punto 1

Il documento **Allegato 4 - Valutazione degli effetti sulla ZSC Basso Merse** è stato redatto ad integrazione, prevalentemente normativa, allo Studio di Incidenza predisposto in occasione della variante generale al PS e RU dell'anno 2010. La valutazione di incidenza effettuata in tale occasione escluse incidenze significative sulla ZSC - Basso Merse (allora SIC - Basso Merse).

In merito alla valutazione del cumulo degli impatti sulle componenti ambientali coinvolte, oltre ad una importante riduzione delle volumetrie rispetto alle previsioni del RU decaduto nell'anno 2016, con la variante, all'art.61, è stato previsto di poter attuare i piani attuativi anche per stralci funzionali, nel rispetto degli standard minimi previsti in ogni Schema Direttore. In tal senso, considerato che comunque si tratta di previsioni di insediamenti a carattere residenziale di bassa densità, si stima un'effettiva riduzione del cumulo di impatti derivante da cantierizzazioni differite nell'arco temporale dei dieci anni di vigenza dei PUA, per la realizzazione di edifici e standard (parcheggi e strade) che potranno essere progressive e proporzionali alle effettive edificazioni realizzate.

Si precisa che l'Allegato 4 è stato predisposto a seguito di consulti con il Funzionario Tecnico della Struttura regionale *Tutela della Natura e del Mare - Gestione Patrimonio Naturalistico Ambientale 1*, la quale non ha ritenuto di fornire ulteriori contributi o pareri in merito.

Se l'autorità competente in materia di VAS e VincA non riterrà sufficiente quanto esplicito nel documento di screening in merito ad eventuali incidenze della variante al RU sul Sito Natura 2000, la variante dovrà essere assoggettata VAS ai sensi della normativa regionale e nazionale in materia.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

base a quanto indicato dall'art.73 ter della LR 10/10, la procedura di VINCA dovrà essere condotta nell'ambito di un procedimento di VAS, rientrando la variante nel campo di applicazione diretta di cui all'art.5 comma 2 lett.b della LR 10/10.

Sempre in relazione alla "Valutazione degli effetti sulla ZSC Basso Merse", non emerge con chiarezza se si è tenuto conto degli "effetti cumulativi" delle previsioni (ad esempio a Casciano le previsioni SD XIV, SD XV, SD XVI interessano nuovo suolo per circa di MQ 60.000, comportano una SUL a destinazione residenziale di circa 21.000 MQ, oltre a strade, aree a parcheggio, sono previsti circa 200 nuovi abitanti).

2. Si richiede di chiarire la consistenza delle previsioni denominate Paf (residenza) e SD XVIII B (in caso di destinazione residenziale) e delle previsioni denominate SD III e SD IV, se sono parte della variante, nonché se le stesse sono state incluse nella stima degli impatti.
3. Poiché dal DP e dalle tavole di RU non emerge se sono previste nuove strade (non sono state distinte le strade confermate e, tra queste, quelle interne ai PA e da realizzarsi contestualmente agli stessi) si chiede, se presenti, di evidenziarle e di valutare gli impatti derivanti da eventuali nuove infrastrutture o dal potenziamento di quelle esistenti. Infatti mentre le strade interne ai PA, con le aree parcheggio, ecc dovranno essere valutate in sede di pianificazione attuativa, le altre andavano, valutate in questa sede, specialmente se in area a vincolo paesaggistico o in aree interessate dalla "Rete Natura 2000".
4. Per le previsioni ricadenti in area a vincolo paesaggistico, ma in generale per tutte le previsioni che si configurano come "margini urbani" si richiede di integrare la scheda norma con le indicazioni per la redazione di un progetto del verde che tenga conto di un congruo ambito di riferimento territoriale. Tale indicazione potrebbe essere inserita anche nella scheda della SD XXI (polo scolastico).
5. Nel DP (pag.138 e seguenti) l'analisi degli impatti riguarda alcune componenti ambientali (consumo di suolo, acqua: consumo e depurazione, suolo e sottosuolo, flora e fauna, aree protette) e per l'aria si fa riferimento alla fase di cantiere. Si richiede di estendere la stima degli impatti anche ai rifiuti, alla disponibilità energetica, alla mobilità (ad esempio in relazione alla nuova previsione del parcheggio SD XXIV) e di introdurre nelle schede norma, oltre ai criteri per il risparmio energetico, al risparmio idrico, ecc. appositi target prestazionali per l'efficacia degli stessi.
6. Si ricorda che al fine di escludere i PA dal procedimento di VAS, ai sensi dell'art.5 bis, comma 2 della L.R. 10/2010, se la variante dovrà definire "l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste".

Viste le carenze sopra evidenziate, al momento non risulta possibile escludere impatti significativi indotti dalla variante sulle componenti ambientali. Si ricorda, che per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 22 comma 4, della LR 10/2010, l'Autorità Competente può acquisire i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessarie.

Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'esclusione da VAS e le osservazioni descritte, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito web comunale.

Il settore è a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni nell'ottica della collaborazione tra enti e al fine di contribuire al miglioramento della qualificazione ambientale del procedimento in corso.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

Arch. Milena Filomena Caradonna
tel. 055 438 5053 - filomena.caradonna@regione.toscana.it
Ing. Giovanna Pampaloni
tel. 055 438 3681 - giovanna.pampaloni@regione.toscana.it

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

2

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. +390554384389
Fax +390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

Punto 2

Le aree contraddistinte con le sigle Paf (PAf nelle tavole) sono riferite a zone C residue del PdF e confermate dal primo RU e dalla variante del 2010; gli interventi previsti si attuano tramite Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata. La capacità edificatoria è descritta all'art.23 delle NTA che al co.4 dispone: *Nelle zone C contrassegnate con la sigla PA (colore arancione) gli interventi previsti devono essere realizzati tramite Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata secondo i seguenti parametri urbanistici:*

$$R_c = 25\% \quad I_f = 1 \text{ mc/mq} \quad H_{\text{max}} = m. 7,5$$

L'indice viene calcolato al netto degli standard di cui al DM 1444/1968 (art.12 delle NTA) considerata la distanza minima di 5 m. dal limite di proprietà e 10 m. da edifici con pareti finestrate.

Lo Schema Direttore SD III non è oggetto di variante in quanto è riferito al canile municipale in un'area occupata in passato dal centro provinciale per il recupero di animali selvatici. Tale previsione è già in gran parte realizzata; è previsto un modesto ampliamento con un progetto finanziato dalla Regione e già approvato dall'Amministrazione Comunale.

Lo Schema Direttore SD XVIII B, come precisato nella relativa scheda n.3 (pag. 41-48) contenuta nell'**Allegato 1 - Documento di Variante - Modifiche normative e schede delle aree di variante**, prevede:

edilizia residenziale convenzionata o sovvenzionata, consistente in due o tre edifici bi-tri o quadrifamiliari composti da due piani abitabili per una altezza massima di 7,50 m. più piano seminterrato o interrato da destinare a garage e cantina. Nello stesso comparto dovranno essere realizzati 20 posti auto.

Con la variante è stata solo introdotta la possibilità, in alternativa alla destinazione residenziale, di realizzare servizi tecnici con la possibilità di realizzare un fabbricato ad uso magazzino per una altezza massima di 5,00 m.

Lo Schema Direttore SD IV non è oggetto di variante in quanto è riferita ad un Piano Urbanistico Attuativo convenzionato entro la data di scadenza delle previsioni del RU e in gran parte già realizzato.

Punto 3

Le uniche modifica alla viabilità introdotte con la variante riguardano l'accesso al nuovo polo scolastico di Casciano di Murlo (scheda SD XXI), ritenuta necessaria non solo per migliorare in termini di sicurezza l'intersezione stradale fra la S.P. n. 33 della Rocca di Crevole e la strada per Fontazzi, ma anche perché con tale nuova previsione viene notevolmente ridotto il consumo di suolo ed eliminata la necessità di fare un voluminoso terrapieno altrimenti richiesto dall'orografia dall'attuale posizionamento della rotatoria. La nuova ubicazione della rotatoria è prevista in un'area già occupata da sede stradale identificata con la sigla FVs.

Per l'accesso al nuovo polo scolastico è stato introdotto un breve tratto viario dedicato che si innesta direttamente nella S.P. n. 33 della Rocca di Crevole.

Con la variante viene eliminato anche il tratto di strada che collega la rotatoria prevista nel RU vigente con l'area contrassegnata dalla sigla SDX, riducendo così ulteriormente il consumo di suolo per circa complessivi 2.200 mq.: si veda il documento **Allegato 1 - Documento di Variante - Modifiche normative e schede delle aree di variante**, in particolare la tabella riassuntiva a pag. 7, la scheda n. 6 - *Casciano di Murlo - Modifica alla rotatoria e viabilità*

interna all'area F Vs e la scheda n. 7 - Casciano di Murlo _ SDX, da pag. 65 a pag. 80, nonché la tabella riassuntiva a pag. 16 del Documento Preliminare di verifica a VAS, schede n.6 e n.7.

Non sono previste ulteriori nuove strade ad eccezione di brevi tratti di penetrazione ai lotti previsti e disegnati negli Schemi Direttori SD da realizzarsi con PUA.

Punto 4

In tutte le schede degli Schemi Direttori è disposto l'obbligo di corredare il piano attuativo con un "progetto di suolo" come descritto all'art.19 delle NTA del RU; in particolare l'art.19 prevede:

- 1. Per progetto di suolo si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato ed i caratteri del suolo pubblico, d'uso pubblico o privato ridefinendone il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione e trattamento del terreno.*
- 2. Nelle aree prossime agli insediamenti urbani e agli aggregati maggiori dove si sono manifestati processi di destrutturazione del tessuto agrario tradizionale, il progetto di suolo di cui al comma precedente, dovrà in particolare salvaguardare il disegno di suolo e della tessitura agraria mediante la tutela delle piante arboree non colturali, delle siepi vive, della viabilità campestre, della rete scolante e di parte delle colture arboree.*

Punto 5

La valutazione sintetica degli impatti, fra i quali la produzione di rifiuti, che si specifica essere di sola origine domestica, deriva dall'analisi effettuata nelle pagine precedenti da 71 a 75 e da 84 a 86, dove viene dichiarato che il comune è gestito dalla società 6 Toscana ed è munito di un centro di raccolta posto a Casciano di Murlo. Tale centro è stato dimensionato per accogliere anche le necessità dei nuovi abitanti insediabili a seguito dell'attuazione della variante. La società 6 Toscana non ha ritenuto di presentare contributi o pareri in merito.

Il parcheggio pubblico previsto nella scheda SD XXIV è previsto in un'area già pavimentata, originariamente utilizzata per servire il cinema-teatro (successivamente divenuto bar-ristorante) e per l'accesso all'area sportiva abbandonata. Al nuovo parcheggio si accede direttamente dalla via di approdo nord all'abitato di Vescovado, evitando così il transito veicolare dal centro storico.

L'area di sosta è stata prevista in luogo di quella contenuta nello Schema Direttore SD XIX che presenta notevoli problematiche di realizzazione per l'acclività del sito e maggiori impatti dovuti al transito veicolare.

In merito ai criteri relativi al risparmio energetico, idrico ecc.. si segnala che con la variante tale obbligo è stato previsto, all'art.61 - *forme di attuazione delle NTA*, non solo per le realizzazioni da attuarsi con PUA previste dagli Schemi Direttori, ma per tutte le nuove edificazioni; le modifiche introdotte al citato art.61 prevedono infatti:

Per tutti i nuovi fabbricati è prescritto l'obbligo di prevedere opere impiantistiche per il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per gli usi ammessi dalle vigenti norme igienico sanitarie.

Le aree esterne dovranno essere mantenute permeabili alle acque piovane, nelle aree che dovranno necessariamente essere pavimentate dovranno essere utilizzati sistemi drenanti e/o che prevedano il recupero e riutilizzo delle acque; le specie vegetali introdotte dovranno essere autoctone locali.

Sono inoltre prescritte le seguenti minime opere atte al contenimento energetico degli edifici di nuova realizzazione:

- sistemi di coibentazione delle facciate
- coperture coibentate e aerate;
- infissi con vetrocamera con interposto gas inerte;
- impianti solari in copertura per la produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria;
- sistemi di illuminazione esterna che limitino l'inquinamento luminoso;

Punto 6

La necessità o meno di dover ripetere la procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS per i Piani Urbanistici Attuativi di strumenti urbanistici generali, già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità, è stata dapprima precisata nella Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - *Legge urbanistica*, a seguito della modifica introdotta in ottemperanza dall'articolo 5, comma 8, legge n. 106 del 2011; in particolare l'art.16 della L. 1150/1942, al co.12, dispone:

12. Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.

Il citato co.2 dell'art.5bis della LRT 10/2010 è stato modificato a seguito delle nuove disposizioni del co.12 dell'art.16 della L. 1150/1942; in precedenza la legge regionale escludeva dalla VAS o dalla procedura di verifica tutti i piani urbanistici attuativi.

In merito ai contenuti della variante in oggetto si precisa che le schede relative agli Schemi Direttori contengono tutte le indicazioni richieste dal co.12 dell'art.16 della L. 1150/1942 e dal co.2 dell'art.5bis della LRT 10/2010, comunque, alla presentazione dei PUA, il RUP valuterà se necessario integrare le valutazioni effettuate con la presente variante che non esclude ulteriori approfondimenti.



ARPAT - Area Vasta Sud – Dipartimento di SIENA
Settore Supporto Tecnico
Strada del Ruffolo 4/b– 53100 - Siena

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. SI.02/76.4 a mezzo: PEC

Comune di Murlo
Ufficio Tecnico
c.a. Geom. Piero Moricciani

Oggetto: PROCEDURA DI VAS – DOCUMENTO PRELIMINARE - Variante al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 22 della LRT 10/10 - PARERE

In riferimento al procedimento in oggetto è stata visionata la documentazione trasmessa in allegato alla comunicazione PEC da codesto Spett.le Comune, da noi registrata con prot. n°2018/56520 del 07/08/2018, rappresentata dal "Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS".

Elenco della documentazione esaminata:

- V.A.S. - Variante al R.U. - Procedura di VAS ai sensi dell'art.22 della L.R.T. 10/10;
- Variante al R.U.: - Allegato 1: Documento di Variante – Modifiche normative e schede delle aree di variante;
- Variante al R.U.: - Allegato 2: Documento di verifica del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico;
- Variante al R.U.: - Allegato 3: Documento di verifica di coerenza al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale;
- Variante al R.U.: - Allegato 4: Valutazione degli effetti sulla ZSC Basso Merse;
- Variante al R.U. - Procedura di verifica di assoggettabilità – Documento Preliminare;
- Tavole Perimetro Urbanizzato;
- Variante al R.U.: - Criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato;
- Tavole;
- Indagine geologica di supporto alla variante al R.U.C..

Si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla LR30/2009.

La procedura di VAS viene attivata con la predisposizione di un documento preliminare di VAS contenente, in base all'articolo 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i., le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente. A tale scopo, oltre alla presentazione dello stato dei luoghi e degli obiettivi della variante, il documento richiama i riferimenti normativi, individua i soggetti competenti e fornisce indicazioni circa i possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione.

Con la variante l'Amministrazione intende ripristinare la vigenza di alcune aree, situate nelle UTOE e in continuità con l'abitato di Vescovado di Murlo e di Casciano di Murlo.

Pagina 1 di 2

tel. 055.32061 - fax 055.5305612 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it

per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC), per informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

Si prende atto del parere di esclusione della variante dalla procedura di VAS.



Gli obiettivi del piano si possono riassumere come sotto descritti:

A) Individuazione transitoria del perimetro del territorio urbanizzato. In tal senso è stata effettuata un'analisi sui sistemi e sottosistemi del vigente P.S. e presa come riferimento cartografico la Tavola 5 (Carta della tessitura agraria e delle emergenze paesaggistiche del quadro conoscitivo del PS), identificando, in attesa della redazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, il territorio urbanizzato costituito dai perimetri dell'area urbana e da quelli delle UTOE:

- 2.1- Bagnaia,
- 2.2 – Casciano;
- 2.3 – Vescovado.

B) Ripristino in efficacia delle previsioni di trasformazione, da attuarsi a mezzo di successivo Piano Urbanistico Attuativo di alcuni Schemi Direttore (SD), compresi nel perimetro del territorio urbanizzato, non convenzionati alla data di vigenza della nuova legge regionale in materia di governo del territorio.

C) Diversi interventi sul R.U. in vigore, come sotto meglio descritte:

- Integrazioni all'art. 25 – Zone E;
- Integrazioni all'art. 28 - Servizi e attrezzature di uso pubblico delle NTA.
- Integrazioni all'art.38 - Aree urbane da sottoporre ad interventi di conservazione delle NTA.
- Modifiche all'art.61 - Forme di attuazione delle NTA.
- Modifica alla rotatoria prevista lungo la S.P. n.33 della Rocca di Crevole a nord dell'abitato di Casciano di Murlo e nuovo accesso all'area del nuovo campus scolastico SD XXI.
- Modifica dei perimetri delle aree cimiteriali dei centri di Vescovado di Murlo e Casciano di Murlo e verifica delle eventuali interferenze del vincolo cimiteriale.
- Adeguamento delle aree interessate della variante con i contenuti degli strumenti della pianificazione
- sovraordinata – Piano di Indirizzo Territoriale regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Apposizione e eventuale ripristino del vincolo preordinato a fini espropriativi per la realizzazione di alcune opere pubbliche o di pubblico interesse riconfermate o modificate con la variante.

Fra le aree di trasformazione che l'Amministrazione Comunale intende riattivare in vigenza quattro sono ricomprese all'estremo margine interno alla sulla ZSC – Basso Merse, in continuità con l'abitato di Casciano di Murlo:

Valutato che per i vari interventi descritti dal piano possano essere esclusi effetti negativi significativi sull'ambiente, si ritiene di poter procedere alla **esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità del DOCUMENTO PRELIMINARE- Variante al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 22 della LRT 10/10.**

Si ritiene tuttavia necessario che particolare attenzione debba essere dedicata, in relazione alla sensibilità dell'area presa in esame (fiume Merse ed altri corsi d'acqua ad esso afferente), alla **tutela della risorsa idrica sia superficiale che sotterranea**, nel rispetto del dettato dell'art.94 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., facendo particolare riferimento ai dati ambientali riportati negli Annuari ARPAT.

Siena, 4 settembre 2018

Responsabile del Dipartimento e del
Settore supporto tecnico
Serena Perissi¹

¹Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993¹

Comune di Murlo
Area Tecnica
comune.murlo@pec.consorzioterrecablate.it

R.I. 343/18

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico per la riattivazione dell'efficacia di alcune previsioni urbanistiche decadute e individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, Comune di Murlo
Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 L.R. 10/2010

Facendo seguito alla richiesta di cui all'oggetto in relazione alla procedura di verifica prevista dall'art. 22, della L.R.T. n°10/2010 e s.m.i., inerente gli interventi oggetto della variante al R.U. per la riattivazione dell'efficacia di alcune previsioni urbanistiche decadute e individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, con le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, esaminata la documentazione presentata, ed in particolare il documento preliminare ambientale contenente gli obiettivi, nonché il quadro conoscitivo inerente la tipologia degli impatti originabili, Vista la normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica VAS, ed in particolare:

Legge Regionale n°10/2010 e s.m.i.

D.Lgs. N°152/2006

- il procedimento di valutazione adottato risulta conforme a quanto previsto dall'attuale normativa vigente in materia,

- la variante intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Individuazione transitoria del perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 224 della Legge regionale
- Ripristino in efficacia delle previsioni di trasformazione da attuarsi a mezzo di Piano Urbanistico Attuativo degli Schemi Direttore (SD), compresi nel perimetro del territorio urbanizzato, non convenzionati alla data di vigenza della nuova legge regionale in materia di governo del territorio;
- Modifica alla rotatoria prevista lungo la S.P. n.33 della Rocca di Crevole a nord dell'abitato di Casciano di Murlo e nuovo accesso all'area del nuovo campus scolastico;
- Possibilità di realizzare centri diurni nelle aree F Si rql;
- Modifiche all'art.61 delle NTA ammettendo la possibilità di suddivisione dei Piani Urbanistici Attuativi anche per singoli comparti e abrogazione dell'obbligo della costituzione di consorzi per la realizzazione di Piani Attuativi;
- Verifica degli obiettivi della variante con i contenuti degli strumenti della pianificazione sovraordinata – Piano di Indirizzo Territoriale regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Apposizione e eventuale ripristino del vincolo preordinato a fini espropriativi per la realizzazione di alcune opere pubbliche o di pubblico interesse riconfermate o modificate con la variante;

- in merito alle risorse ambientali coinvolte, l'analisi, il tipo di impatto e la causa dello stesso, l'ipotesi su come l'impatto previsto viene considerato e valutato all'interno della variante, nonché le relative operazioni di monitoraggio, vengono trattate in modo generico rimandando la verifica alle caratteristiche e ubicazione degli interventi stessi,

alla luce di una valutazione degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle modifiche previste agli articoli dalla variante al RU vista l'istruttoria tecnica redatta dal personale di questa struttura,

si esprime, relativamente agli aspetti igienico sanitari di competenza e per i motivi in premessa esposti, un giudizio sintetico favorevole sul procedimento proposto, ritenendo di

IOD-PRV/088.All.4 Rev. 0 "Schema parere VIA-VAS"

Azienda USL Toscana sud est



Dipartimento di Prevenzione

Direttore dr. Paolo Madrucci

Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione zona Senese

Responsabile dr.ssa Alessandra Bagnoli

Strada del Ruffolo 4, 53100 Siena
tel. 0577356680
fax 0577536112
austoscanasudest@postacert.toscana.it

Responsabile procedimento
dr. /dr.ssa Simona Tancredi

Strada del Ruffolo, 53100 Siena
tel. 0577536823
e-mail simona.tancredi@uslsudest.toscana.it

PEC:
austoscanasudest@postacert.toscana.it

Struttura organizzativa certificata ISO 9001:2015

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26 53100
Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109 58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54 52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518

pag. 1 di 2

Premesse

Si prende atto del parere dell'Azienda USL Toscana Sud che "esprime, relativamente agli aspetti igienico sanitari di competenza e per i motivi in premessa esposti, un giudizio sintetico favorevole sul procedimento proposto, ritenendo di poter escludere lo stesso dal procedimento di valutazione ambientale strategica" anche se condizionato.

In merito ai condizionamenti proposti si precisa che la variante generale al PS e RU, approvata con Delibera C.C. n. 28 del 25.03.2010 e vigente dal 12.05.2010, fu sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS congiuntamente alla Valutazione di Incidenza. Si rimanda all' **Allegato 4 - Valutazione degli effetti sulla ZSC Basso Merse**, a pag. 3 e da pag. 7 a pag. 45, per la sintesi della Valutazione degli Effetti Ambientali riferita al primo RU dell'anno 2005 e Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS riferita alla variante generale al PS e RU dell'anno 2010.

In entrambe le valutazioni furono escluse incidenza sul Sito Natura 2000 e per la variante generale al PS e RU dell'anno 2010 l'autorità competente non ritenne necessaria la procedura di VAS.

In occasione della verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla variante al PS e RU dell'anno 2010, la stessa Azienda Sanitaria competente, all'epoca Azienda USL 7 Siena, come riportato a pag. 42 dell'**Allegato 4 - Valutazione degli effetti sulla ZSC Basso Merse**, espresse il parere riportato di seguito:

poter escludere lo stesso dal procedimento di valutazione ambientale strategica, a condizione che:

- gli eventuali effetti ambientali siano conosciuti, valutati in modo esaustivo, compreso l'individuazione di eventuali specifiche misure di mitigazione;
- siano adottati tutti gli accorgimenti strutturali, tecnologici ed organizzativi finalizzati ad impedire o ridurre a livelli accettabili eventuali molestie e/o inconvenienti per l'igiene degli abitati;
- sia opportunamente indagata e valutata la componente ambientale suolo in riferimento alla tipologia e ubicazione degli interventi oggetto di variante;
- dovranno essere incentivate forme per il risparmio sull'uso della risorsa idrica imponendo tutte le misure atte al recupero delle acque;
- sia opportunamente indagata e valutata la componente ambientale aria in conseguenza delle nuove previsioni di recupero e riorganizzazione urbana in considerazione alla variazione del carico urbanistico;
- sia valutata la componente ambientale rumore, verificando la necessità di effettuare apposita valutazione di previsione di impatto acustico effettuata con i criteri stabiliti dall'attuale normativa vigente in materia e comprensiva delle eventuali forme di mitigazione da adottare;
- dovranno essere incentivate forme per la riduzione della produzione di rifiuti anche mediante procedure di facilitazione urbanistica alla raccolta differenziata e riutilizzo;
- sia indagata la componente ambientale energia in considerazione al potenziale incremento del fabbisogno energetico prodotto dagli interventi oggetto di variante, dovranno essere incentivate forme tese al risparmio energetico e all'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili;
- In caso di interventi di trasformazione posti all'interno della Zona Speciale di Conservazione IT5190007 "Basso Merse", dovrà essere predisposta apposita Valutazione di Incidenza al fine di analizzare più correttamente e approfonditamente le possibili interferenze.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

Il Tecnico della Prevenzione

Dott.ssa Simona Tancredi



TANCREDI SIMONA
REGIONE
TOSCANA/01386030488
02.10.2018 11:21:19
UTC

**Il Responsabile U.F.
Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Senese
Dr.ssa Alessandra Bagnoli**



BAGNOLI ALESSANDRA
REGIONE
TOSCANA/01386030488
03.10.2018 08:55:54 UTC



Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d'Elsa, Val di Chiana, Amiata Senese
Dipartimento della Prevenzione
U.F. Igiene e Sanità Pubblica Zona Senese

strada di Ruffolo - 53100 Siena - TEL. 0577-536242 - FAX 0577-536112 - @ e-mail: igsanpub.siena@usl7.toscana.it



Riferimento: Giacomo Redi
TEL. 0577/536821 FAX 0577/5366112
e-mail: g.redi@usl7.toscana.it

Prot. 1046

Siena li. 12/01/2010

Risposta al foglio prot. 9806 del 28/12/2009 Comune di Murlo

Allegati.....

Rif. Interno n° 0010 del 11/01/2010

Oggetto: Adozione variante al Piano strutturale ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Murlo.
Parere di competenza per procedura esclusione dalla V.A.S.

**Al Comune di Murlo
per il Responsabile del Procedimento**

In relazione al procedimento di cui all'oggetto,
esaminata la documentazione tecnica e grafica trasmessa con nota in risposta al foglio citata, ed
in particolare il "Rapporto preliminare di sintesi ai fini dell'attivazione, ovvero dell'esclusione, della
procedura di VAS",

vista la normativa vigente in materia di valutazione integrata, ed in particolare

- Legge Regionale 30/01/2005 n°1
- Regolamento Regionale 09/02/2007 n°4/R
- Delibera Consiglio Regione Toscana 14/03/2007 n°32, istitutiva del Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007 - 2010,
- D.lgs. 152/06,

considerato che la documentazione elaborata è stata presentata ai fini della verifica di
assoggettabilità o meno alla procedura di V.A.S. sulla base di quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs.
152/06,

alla luce dei criteri previsti dall'allegato I, parte II, titolo I del D.lgs. 152/06, esaminate le
caratteristiche della variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico e valutati i potenziali
impatti prevedibili e le relative aree che possano essere interessate,

ritenuto che dalla valutazione proposta emerge che l'analisi degli aspetti progettuali e di nuova
pianificazione previsti nella variante ed il loro l'incrocio con le valenze ambientali locali non evidenzia
particolari soggetti sensibili o specifici elementi di criticità,

si esprime, relativamente agli aspetti igienico sanitari di competenza, un giudizio sintetico
favorevole sulla variante proposta, ritenendo contestualmente non necessaria la valutazione ambientale
strategica come prevista dagli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. 152/06.

Si conferma quanto precedentemente espresso da questa U.F. in merito al procedimento di
valutazione integrata ambientale, con ns. nota rif. int. 925 del 02/07/2009.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

IL TECNICO DELLA PREVENZIONE
Dott. Giacomo Redi



**IL RESPONSABILE U.F. IGIENE E
SANITA' PUBBLICA ZONA SENESE**
Dr.ssa Bagnoli Alessandra

Codice del documento:

DIP. PRV. TR01 - modello standard per la modulistica

Rev. 01 - Pag. 1

Per quanto detto in premessa, in merito ai puntuali condizionamenti si precisa:

Punto 1

Ricordato che con la variante si intende riattivare previsioni urbanistiche decadute nell'anno 2016 riferite ad insediamenti a carattere residenziale di bassa densità, al nuovo polo scolastico e modifiche alla viabilità in aree già urbanizzate, si precisa che nelle singole schede degli Schemi Direttori sono indicate le eventuali misure per ridurre eventuali impatti sulle componenti ambientali coinvolte. Inoltre, all'art.61 delle NTA, sono state introdotte ulteriori prescrizioni per ridurre impatti sulle risorse ambientali coinvolte, in particolare, come riportato a pag. 22 dell'**Allegato 1 - Documento di Variante – Modifiche normative e schede delle aree di variante**, si evidenzia che:

Per tutti i nuovi fabbricati è prescritto l'obbligo di prevedere opere impiantistiche per il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per gli usi ammessi dalle vigenti norme igienico sanitarie.

Le aree esterne dovranno essere mantenute permeabili alle acque piovane, nelle aree che dovranno necessariamente essere pavimentate dovranno essere utilizzati sistemi drenanti e/o che prevedano il recupero e riutilizzo delle acque; le specie vegetali introdotte dovranno essere autoctone locali.

Sono inoltre prescritte le seguenti minime opere atte al contenimento energetico degli edifici di nuova realizzazione:

- sistemi di coibentazione delle facciate
- coperture coibentate e aerate;
- infissi con vetrocamera con interposto gas inerte;
- impianti solari in copertura per la produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria;
- sistemi di illuminazione esterna che limitino l'inquinamento luminoso.

Punto 2

Come precisato nel Documento Preliminare gli impatti più significativi sono da ricondurre alle normali attività dei cantieri edili nei quali dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, di produzioni di rumori e polveri.

Punto 3

Il suolo è stato analizzato nel Documento Preliminare nei seguenti aspetti:

- consumo di suolo: con la variante si riduce il consumo di suolo non urbanizzato per 3.749 mq. rispetto alle previsioni decadute (pag. 15 -17 del Documento Preliminare);
- suolo e sottosuolo, sensibilità degli acquiferi (pag. 91-93 del Documento Preliminare);
- uso del suolo (pag. 96-97 del Documento Preliminare);
- censimento grotte della Regione Toscana (pag. 107 del Documento Preliminare);
- tabella di monitoraggio (pag. 146 del Documento Preliminare);

Si precisa che le aree di variante sono tutte localizzate in territorio urbanizzato e già servito da infrastrutture a rete. Non si prevedono scavi profondi o rimodellamenti del suolo impattanti per la realizzazione degli edifici che sono di tipo prevalentemente residenziale, oltre al nuovo polo scolastico.

L'unica area da monitorare è quella identificata con la scheda SD XVIII B che è stata sede della dismessa isola ecologica di Vescovado di Murlo. Per tale area si consiglia di introdurre nella scheda di variante l'obbligo di verificare lo stato chimico del suolo prima di procedere alla sua trasformazione.

Punto 4

Come riportato a pag. 22 dell'**Allegato 1 - Documento di Variante – Modifiche normative e schede delle aree di variante**, all'art. 61 delle NTA sono state introdotte le seguenti prescrizioni:

Per tutti i nuovi fabbricati è prescritto l'obbligo di prevedere opere impiantistiche per il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per gli usi ammessi dalle vigenti norme igienico sanitarie.

Le aree esterne dovranno essere mantenute permeabili alle acque piovane, nelle aree che dovranno necessariamente essere pavimentate dovranno essere utilizzati sistemi drenanti e/o che prevedano il recupero e riutilizzo delle acque; le specie vegetali introdotte dovranno essere autoctone locali.

Punto 5

Come detto le trasformazioni confermate con la variante sono riferite prevalentemente a edificazioni di tipo residenziale a basso impatto urbanistico. L'attuale rete viaria è valutata adeguata a supportare il modesto eventuale incremento di traffico veicolare.

Punto 6

Per la tipologia delle aree di trasformazione, tutte localizzate in area urbanizzata e identificate nel vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica come CLASSE III - *aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici*, non si ritiene necessario effettuare in questa fase una valutazione di previsione di impatto acustico.

Punto 7

La valutazione di produzione di rifiuti, che si specifica essere di sola origine domestica, deriva dall'analisi effettuata nelle pagine da 71 a 75 e da 84 a 86 del Documento Preliminare, dove viene dichiarato che il Comune è gestito dalla società *6 Toscana* ed è munito di un centro di raccolta posto a Casciano di Murlo. Tale centro è stato dimensionato per accogliere anche le necessità dei nuovi abitanti insediabili a seguito dell'attuazione della variante. La società *6 Toscana* non ha ritenuto di presentare contributi o pareri.

In merito alla raccolta differenziata il Comune è già dotato di appositi cassonetti e campane; si ritiene comunque utile l'indicazione di facilitare ulteriormente la raccolta differenziata che però non può essere tema della presente variante urbanistica.

Punto 8

Come riportato a pag. 22 dell'**Allegato 1 - Documento di Variante – Modifiche normative e schede delle aree di variante**, all'art. 61 delle NTA sono state introdotte le seguenti prescrizioni:

Sono inoltre prescritte le seguenti minime opere atte al contenimento energetico degli edifici di nuova realizzazione:

- sistemi di coibentazione delle facciate*
- coperture coibentate e aerate;*
- infissi con vetrocamera con interposto gas inerte;*
- impianti solari in copertura per la produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria;*
- sistemi di illuminazione esterna che limitino l'inquinamento luminoso.*

Punto 9

Il documento **Allegato 4 - Valutazione degli effetti sulla ZSC Basso Merse** è stato redatto ad integrazione, prevalentemente normativa, allo Studio di Incidenza già predisposto in occasione della variante generale al PS e RU dell'anno 2010. La valutazione di incidenza effettuata in tale occasione esclude incidenze significative sulla ZSC - Basso Merse (allora SIC - Basso Merse).

Si precisa che l'Allegato 4 è stato predisposto a seguito di consulti con il Funzionario Tecnico della competente Struttura regionale *Tutela della Natura e del Mare - Gestione Patrimonio Naturalistico Ambientale 1*, la quale non ha ritenuto di fornire ulteriori contributi o pareri in merito.